



Copia

Delibera n.2 6

COMUNE DI CIMINA'

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 Dlgs. 19/8/2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. n. 16.6.2017, n. 100 - Approvazione.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre alle ore 15:00 convocato dal Presidente del Consiglio come da avvisi scritti in data 27/12/2021 prot. n. 4192 consegnati a domicilio dal Messo Comunale Incaricato, come da sua dichiarazione, si è riunito presso i locali della Biblioteca Comunale siti in via Vittoria n° 13 sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale – dott. Polifroni Nicola, in sessione straordinaria e urgente di prima e unica convocazione, il Consiglio Comunale composto dai sigg.:

N. Ord	Cognome e Nome	Presente
1)	CARUSO dott.ssa GIUSY	SI
2)	POLIFRONI FELICE	SI
3)	CARUSO dr. DOMENICO	NO
4)	SALINITRI dr BRUNO	SI
5)	POLIFRONI dr. DOMENICO	SI
6)	ZUCCO FILIPPO	SI
7)	CERVONARO DOMENICO	NO
8)	MASSARA DOMENICO	NO
9)	POLIFRONI dr. NICOLA	SI
10)	MARANDO BARBARA	NO
11)	SICILIANO ROCCO	NO

PRESENTI N. 6

ASSENTI N. 5

Partecipa in modalità web il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Giroidini;

il Presidente accertato il numero legale dei 6 consiglieri presenti su 10 consiglieri in carica più il Sindaco dichiara aperta la seduta;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;;

Ai sensi del D.L.vo n° 267/2000, per come riportato in calce alla presente,



Durante il presente punto all'ordine del giorno sono presenti 5 consiglieri Comunali più il Sindaco, assenti n° 5, (Caruso Domenico, Cervonaro Domenico, Massara Domenico, Marando Barbara, Siciliano Rocco).

Il Presidente del Consiglio Comunale apre la seduta informando i presenti che le partecipazioni detenute dal Comune sono due; la Locride Ambiente S.p.A. e la Banca Popolare delle Province Calabre, dando atto che le due partecipate non sono oggetto di rilevazione annuale in quanto non risultano attive, per cui anche per l'anno 2020 la rilevazione da esito negativo.

Esauriti gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO:

- che il Comune di Ciminà con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/10/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- che la rilevazione di cui sopra ha dato esito negativo per le motivazioni meglio dettagliate nell'allegata relazione tecnica,

COMUNE DI CIMINA'
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA



- che con delibera di C.C. N° 48 del 17/12/2018, ha provveduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni, alla data del 31/12/2017, confermando l'esito negativo di cui alla deliberazione precedente;
- che con delibera di C.C. N° 31 del 27/12/2019, ha provveduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni, alla data del 31/12/2018, confermando l'esito negativo di cui alla deliberazione precedente;
- che con delibera di C.C. N° 25 del 30/12/2020, ha provveduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni, alla data del 31/12/2019, confermando l'esito negativo di cui alla deliberazione precedente;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgersi alla produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo

COMUNE DI CIMINA'
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA



il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica (allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, acquisito agli atti d'ufficio in data 29/12/2021 con prot. N° 4219;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge da n° 6 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Ciminà detiene partecipazioni, dirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, in quanto si riconferma la rilevazione negativa già relazionata con deliberazione di C.C. N° 16/2017, 48/2018, 31/2019 e 25/2020 in quanto anche alla data del 31/12/2020 il Comune non detiene partecipazioni in società oggetto di rilevazione annuale;

Di dare atto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Di impartire indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo, a provvedere agli adempimenti necessari, nonché alle comunicazioni di cui ai punti precedenti;

COMUNE DI CIMINA'

Ufficio Amministrativo Affari Generali

Ricognizione periodica

delle partecipazioni pubbliche

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

RELAZIONE TECNICA

Introduzione

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

Allegato A – Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 19/10/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Nell'ambito di tale ricognizione è scaturito quanto segue:

Partecipazioni detenute dal Comune:

- 1) Locride Ambiente Spa
- 2) Banca Popolare delle Province Calabre

Con riferimento alla partecipazione indiretta alla Locride Ambiente S.p.A., si espone quanto segue:

- con ordinanza n. 705 del 13.07.1999 il Commissario delegato per l'ambiente della Regione Calabria ha disposto che la raccolta differenziata nell'ATO 5, sub ambito "Locride_Area Grecanica" dovesse essere effettuata a livello consortile per il tramite di una società mista in conformità al comma 2 dell'art. 2 D.P.C.M. 2984;
- che i comuni compresi nel sottoambito dovessero riunirsi in Consorzio allo scopo di realizzare una struttura macro-urbana che doveva gestire la raccolta differenziata con metodo razionale efficace ed efficiente, nonché la raccolta dei rifiuti solidi urbani pericolosi, ingombranti ed inerti;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/07/2000 il Comune di Ciminà ha deliberato l'adesione al Consorzio di cui sopra;
- nel mese di agosto dell'anno 2000 è stato costituito un Consorzio tra i Comuni dell'ATO 5, denominato "Consorzio Locride Ambiente", per l'esercizio delle funzioni amministrative e di vigilanza relativa alla

Allegato A – Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

gestione associata della raccolta differenziata e di altri servizi pubblici locali connessi alla tutela dell'ambiente;

- Nel mese di ottobre dell'anno 2000 veniva costituita la Locride Ambiente Spa, società a capitale misto pubblico-privato, nata su iniziativa diretta del Commissario per l'emergenza ambientale per la Calabria per la gestione diretta dei servizi pubblici locali rientranti nel suo oggetto sociale (gestione dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, recupero materiali), il quale deteneva il 51% dell'intero capitale sociale di parte pubblica, con riserva di cessione a titolo gratuito a favore dei comuni facenti parte del sottoambito ATTO 5;
- Il comune di Ciminà, titolare di n° 998 azioni, con deliberazione di C.C. N° 29/2002 disponeva la cessione delle stesse al Consorzio Locride Ambiente;
- Il comune di Ciminà con delibera di C.C. N° 45 del 29/12/2008, ha disposto di revocare la partecipazione al Consorzio di Funzioni fra Enti Locali, Locride Ambiente Martone, stabilendo che la quota di partecipazione alla Locride Ambiente S.p.A. venisse gestita direttamente dal comune;
- Il Consorzio Locride Ambiente di Martone con nota n° 183/2017 ha comunicato di non aver erroneamente sottoposto a presa d'Atto dell'assemblea Consortile la citata delibera n° 45/2008, e che a causa di tale inadempimento, non è intervenuta la restituzione materiale all'Ente delle quote cedute;
- la Locride Ambiente S.p.A., con nota n° 2306/CC/AD/17, acquisita agli atti di questo Ente, con prot. N° 3081 del 25/09/2017, ha comunicato la quota di partecipazione indiretta, detenuta dall'Ente tramite il consorzio Locride Ambiente;

Denominazione società		Locride Ambiente s.p.a.
Anno di costituzione		2000
Denominazione società/organismo tramite		Consorzio Locride Ambiente
Quota di partecipazione società/organismo tramite		N° 998 azioni
% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione		0,328%
Attività svolta		raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti
Partecipazione di controllo		NO
Società in house		NO

Per quanto sopra esposto si evidenzia l'opportunità di perfezionare la procedura di recesso dal Consorzio di Funzioni Locride Ambiente Martone, già avviata con delibera di C.C. N° 45/2008, rilevando le quote detenute dal medesimo in rappresentanza dell'Ente;

DATO ATTO, con riferimento alle partecipazioni indirette, che:

Allegato A – Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

- Rientra tra le indirette la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
- Il controllo comprende il caso di cui articolo 2359 del codice civile, ma può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Pur in assenza di tali ipotesi si ritiene unanimemente che il concetto di indiretta rilevate rientri anche nelle ipotesi di controllo analogo esercitato sulla società diretta;
- Nel modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti ed accluso alla deliberazione n. 19/SEZ/AUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 si precisa, con riferimento al prospetto dedicato alle partecipazioni indirette, che **“Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso”**;

DATO ATTO che allo stato attuale, la partecipazione nella società Locride Ambiente S.p.A., essendo una partecipazione indiretta detenuta dall'Ente per il tramite di un organismo non sottoposto a controllo da parte dello stesso, non dovrà essere oggetto di ricognizione;

Con riferimento alla partecipazione diretta alla Banca Popolare delle Province Calabre., si espone quanto segue:

- Il comune di Ciminà con Deliberazione di Consiglio n° 10 del 29/03/2007, ha aderito alla costituzione della BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE CALABRE, mediante sottoscrizione di n° 1.300,00, con una partecipazione diretta dello 0,031%;
- con provvedimento della Banca d'Italia n° 821897-14 del 21/08/2014 è stato nominato il Commissario Straordinario;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 254 del 27/05/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale n° 244 del 18/10/2016, la BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE CALABRE, già in amministrazione straordinaria, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;
- nel giugno 2016 le attività e passività inerenti l'azienda bancaria sono state cedute alla Banca Popolare di Bari s.c.p.a.

RILEVATO che, relativamente alle società partecipate in liquidazione:

- la Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana ha stabilito che *“.....vero che la disposizione normativa prescrive che obiettivo del piano sia la riduzione delle partecipazioni talchè non appare immediatamente riferibile ad organismi di cui già era stata disposta la liquidazione; ma è del pari vero che il fenomeno delle gestioni liquidatorie connota in termini assai critici il quadro delle partecipazioni societarie regionali come già rilevato da questa Sezione nelle deliberazioni n. 417/2013/GEST e n. 211/2014/GEST e, pertanto, si sarebbe potuta cogliere l'occasione per iscrivere all'interno della pianificazione anche l'analisi e le azioni di razionalizzazione che interessano il variegato quadro delle società già poste in liquidazione”*, (Indagine relativa alla verifica del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette della Regione Siciliana, Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, pag. 12).
- L'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione consolidatosi a partire dal 2013 (ex plurimis pronuncia 12 marzo 2013 n. 6071) ha ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c. una valenza innovativa, concludendo che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, ora, invece, sia da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo, anche in pendenza di giudizi. Sulla stessa linea, Le disposizioni del D. Lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii. non chiariscono l'ambito oggettivo della ricognizione sotto il profilo della situazione in cui versa la

Allegato A – Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

compagine societaria. Sulla base di un'esegesi letterale del testo, anche la nuova disciplina sulla razionalizzazione obbligatoria sembrerebbe non riguardare le compagini societarie già sottoposte a liquidazione o procedura concorsuale alla data del 23 settembre 2016, dal momento che la disciplina della revisione ordinaria e straordinaria continua a fare riferimento alle **“partecipazioni” detenute dagli enti pubblici nelle società e, quindi, non fa espresso riferimento agli organismi per i quali, alla data di entrata in vigore del testo unico, era stata già disposta la liquidazione, con conseguente accertamento dello scioglimento della comunione di scopo oggetto del contratto sociale. Dalché, deriva l'impossibilità di utilizzare la nuova disciplina in materia di ricognizione straordinaria delle partecipazioni con riferimento alle società in liquidazione o scioglimento.**

SI RITIENE che la partecipazione diretta alla Banca Popolare delle Province Calabre, “in stato di liquidazione coatta amministrativa” non deve essere oggetto di ricognizione straordinaria.

PER QUANTO SOPRA la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, ha avuto esito negativo.

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Allegato A – Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n.16 del 19/10/2017, ribadisce che le partecipazioni detenute alla data del 23/09/2016, nelle società sopracitate, non sono oggetto di ricognizione annuale.

Con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020, si riconferma quanto già relazionato nelle delibere di Consiglio Comunale n° 48/2018, N° 31/2019, e 25/2020 in quanto a tale data il Comune non detiene partecipazioni oggetto di ricognizione annuale.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso si da atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, in quanto ha esito negativo.

Il Responsabile del servizio Amministrativo
F.to Galeano Giovanna

.....

COMUNE DI CIMINA'
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to dott. Nicola Polifroni

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Caterina Giroidini

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Giovanna Galeano

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 20 SEN 2022 (prot. n. 224) e vi rimarrà per 15 giorni.

Data: 20 SEN 2022

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to rag. Elisabetta Caruso

L'Addetto incaricato

f.to Maria Lucia Varacalli

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 20 SEN 2022 e per 15 giorni consecutivi. Prot. n° 224

Data : 20 SEN 2022

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Caterina Giroidini

Non sottoposta a controllo

(D.L.vo n° 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3

ai sensi dell'art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)

- ai sensi dell'art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data: 20 SEN 2022

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Caterina Giroidini

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ciminà, li 20 SEN 2022



Il Segretario Generale
dott.ssa Caterina Giroidini

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 20 SEN 2022 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data: _____

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Caterina Giroidini